

VERBALE DI ACCORDO

In data odierna, 14 giugno 2018, presso la sede di Unipol Gruppo S.p.A. in Bologna,

tra

UNIPOL GRUPPO S.p.A., in nome e per conto di tutte le società del Gruppo Unipol cui si applica il Contratto Integrativo Aziendale ("CIA") del 13/5/2016

e

le Organizzazioni Sindacali Aziendali di categoria First/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Snfia e Uilca,

Premesso che:

- a) L'art. 37 – Previdenza integrativa - del CIA 13/5/2016 disciplina le modalità di attuazione del trattamento pensionistico complementare previsto dal vigente CCNL del settore assicurativo.
- b) Per quanto concerne in particolare il conferimento del TFR, la disciplina contrattuale prevede che
"I lavoratori iscritti al Fondo Pensione, che non vi hanno ancora conferito quote di TFR, possono conferire tutta o una parte della quota del TFR maturando nell'anno, da un minimo del 30% fino al 100% (con multipli di 10).

I lavoratori iscritti, che hanno effettuato la scelta di conferire al Fondo Pensione una quota parte del TFR maturando nell'anno, possono successivamente decidere di conferire l'intera quota residua."
- c) La Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017 (la "Legge n. 124") ha modificato la disciplina delle forme pensionistiche complementari contenuta nel Decreto legislativo del 5 dicembre 2005 n. 252 integrandone in particolare l'articolo 8, comma 2, con la previsione che "Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale".
- d) Alla luce del mutato quadro normativo, le Parti intendono disciplinare le modalità di destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari a cui aderiscano i dipendenti delle società del Gruppo Unipol, ai quali si applichi la contrattazione integrativa aziendale richiamata in queste premesse.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. La disciplina di cui all'art. 37 – Contribuzione al Fondo Pensione a carico del dipendente – Conferimento TFR – del CIA 13/5/2016, richiamata nelle premesse, è integralmente sostituita dalla presente:

"I lavoratori, all'atto dell'iscrizione al Fondo Pensione, a prescindere dalla data di iscrizione alla previdenza obbligatoria o a quella integrativa, ferma restando la facoltà di disporre che il proprio TFR non venga destinato ad una forma pensionistica complementare, possono conferire una parte o tutta la quota del TFR maturando nell'anno, da un minimo del 30% fino al 100% (con multipli di 10).



I lavoratori già iscritti al Fondo Pensione, così come indicati al paragrafo che precede, che abbiano conferito al Fondo Pensione una parte o tutta la quota del TFR maturando nell'anno, possono successivamente decidere di:

- disporre che il proprio TFR non venga destinato al Fondo Pensione;
- conferire una parte o tutta la quota del TFR maturando nell'anno, da un minimo del 30% fino al 100% (con multipli di 10).

La scelta di disporre che il proprio TFR non venga destinato al Fondo Pensione ovvero di variare la quota del TFR maturando nell'anno destinata al Fondo Pensione potrà essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo."

3. Fermo il resto.

Letto, confermato e sottoscritto.


UNIPOL GRUPPO S.p.A.




FIRST/CISL



FISAC/CGIL



F.N.A.



SNFIA



UIL C.A.

